



TESTO UNICO

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Entro tre mesi dall'avvio dell'attività, l'azienda deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda (D.Lgs. 81/08), elaborando il documento di cui all'art. 28 comma 2.

In presenza di agenti chimici la valutazione è preliminare all'inizio dell'attività.

1.1 Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi

(Riferimenti normativi: Circolare del Ministero del Lavoro n° 102 del 7 Agosto 1995, Decreto Ministeriale 5 Dicembre 1996, Linee Guida Regionali per l'applicazione del D.Lgs. 81/08, Linee Guida CEE).

1.1.a) relazione:

sulla valutazione

- I dati generali dell'azienda e numero dei dipendenti;
- le realtà operative considerate con gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per individuazione e la valutazione dei rischi (descrizione degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine, attrezzature e prodotti utilizzati);
- lo schema del processo lavorativo con riferimento sia a i posti di lavoro sia alle mansioni;
- il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento all'RLS;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si è fatto ricorso;

sui criteri adottati

- Pericoli e rischi correlati;
- le persone esposte ai rischi nonché gli eventuali gruppi particolari;
- i riferimenti normativi e regolamentari, gli standard di riferimento adottati;

1.1.b) indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione

- le misure tecniche di prevenzione e protezione adottate per ciascuna tipologia di macchina, attrezzatura, impianto;
- gli interventi necessari a seguito della valutazione e quelli programmati per conseguire un'ulteriore riduzione dei rischi con particolare riferimento alle misure tecniche organizzative e procedurali necessarie a seguito della valutazione dell'andamento infortunistico;
- le conseguenti azioni di informazione-formazione.

1.1.c) programma di attuazione delle misure di prevenzione.

- L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione in relazione all'organizzazione aziendale contenente:
- compiti e responsabilità delle figure aziendali;
- modalità di coordinamento e collaborazione tra le figure aziendali per la programmazione e il monitoraggio nel tempo delle misure di prevenzione;
- il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto.

Piano di informazione-formazione:

Il piano di informazione-formazione con:

- i criteri di valutazione delle esigenze formative, dell'apprendimento dell'informazione-formazione impartita ai lavoratori, neoassunti, trasferiti di reparto, cambi mansione, ecc.;
- le modalità di verifica delle azioni pianificate da parte della direzione aziendale.

Piano di manutenzione

Il piano di manutenzione di macchine, impianti, attrezzature, dispositivi di sicurezza di sicurezza con:

- i criteri adottati (es. secondo i manuali d'uso e manutenzione, attraverso i fabbricanti, altro) per la gestione della manutenzione ordinaria/straordinaria/in emergenza;
- le modalità di controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza (stop di emergenza, microinterruttori, altro);
- le modalità di verifica delle azioni pianificate da parte della direzione aziendale.

Piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione

anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.

Il documento deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda, tra cui la valutazione dei seguenti rischi oggetto di specifica normativa:

- rischio incendio (Decreto 10.03.1998)
- rischio rumore (art. 190 D.Lgs. 81/08)
- rischio vibrazioni (art. 202 D.Lgs. 81/08)
- rischio per la salute del lavoratore minore (D.Lgs. n° 345/99)
- rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/08)
- rischio cancerogeno (art. 236 D.Lgs. 81/08).

Il documento deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Deve essere redatto un documento custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.

Fino al 30 giugno 2012 i datori di lavoro fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'avvenuta valutazione, tranne le attività di cui all'art. 31 (az. Industr. Di cui al D. Lgs. 334/99, centrali termoelettriche, az. Di esplosivi, ind. Estrattive,

2. NUOVE FORME DI LAVORO D. LGS. 276/2003

2.1 Somministrazione di lavoro e appalto di servizi

Le agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro possono svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione di manodopera e ricollocazione professionale. Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta anche per il lavoratore (all'atto dell'invio all'utilizzatore) e deve contenere tra l'altro le mansioni ed i rischi a cui saranno esposti.

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, e li forma e li addestra sull'uso delle attrezzature necessarie all'attività lavorativa a cui saranno adibiti. Il contratto può prevedere che tali obblighi siano a carico dell'utilizzatore, in tal caso va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

Nel caso le mansioni richiedano la sorveglianza sanitaria e comportino rischi specifici, gli oneri di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a carico dell'utilizzatore.

Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali sono a carico dell'utilizzatore.

2.1 Appalto

Nel contratto di appalto tra un committente-appaltante-ditta, di un'opera o di un servizio, la ditta appaltatrice si assume tutti gli oneri di tutela nei confronti dei lavoratori.

2.2 Distacco

Il Datore di lavoro che pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, assolve agli obblighi di tutela generali, mentre gli obblighi che derivano da rischi specifici presenti nell'attività distaccata sono a carico di quest'ultima: informazione, formazione, dispositivi personali di protezione, sorveglianza sanitaria.

2.3 Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Il lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere tra l'altro le misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Vengono applicate tutte le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro del decreto 626/94, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

3. APPALTI E D. LGS. 81/08

Il datore di lavoro committente deve garantire:

1. la verifica dell'idoneità tecnico – professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi attraverso (vedi nota a margine);
2. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate.
3. la cooperazione ed il coordinamento tra gli appaltatori con:
 - la valutazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti;

- l'elaborazione del **Documento Unico dei rischi interferenti** (DUVRI vedi nota a margine);
 - Il coinvolgimento degli appaltatori nel piano di emergenza;
 - Il coordinamento degli interventi di prevenzione.
4. La vigilanza sul processo in corso d'opera con il controllo dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e delle modalità di lavoro in sicurezza, durante l'esecuzione del lavoro appaltato.

Il datore di lavoro committente risponde in solido con l'appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal sub-appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

3.1 Cooperative di servizi e lavori in appalto:

Il datore di lavoro per ogni lavoro gestito in appalto, ha l'obbligo di:

- effettuare la valutazione dei rischi specifica per ogni tipologia/"cantiere" di lavoro;
- collaborare nell'effettuazione del DUVRI con il committente;
- verificare la conformità alla normativa vigente delle macchine, attrezzature, impianti propri o presenti sul luogo di lavoro;
- verificare che per ogni rischio per la salute (fisico, chimico, organizzativo, biologico) siano presenti misure di prevenzione tecnica, organizzativa e procedurale;
- informare e formare i propri lavoratori sui rischi specifici a cui sono esposti per ogni tipologia di lavoro, per ogni cambio mansione o macchina o rischio, utilizzando il documento di valutazione dei rischi ed il DUVRI ed il libretto formativo individuale;
- effettuare la sorveglianza sanitaria per i rischi specifici e ripeterla ogni qual volta vi siano cambiamenti di attività lavorativa con rischi diversi;
- dotare i propri lavoratori del tesserino di riconoscimento ed esigere che lo indossino;
- prevedere che per ogni squadra di lavoro sia presente un capo squadra e almeno un lavoratore incaricato dell'emergenza e del pronto soccorso;
- tenere tutta la documentazione obbligatoria (libretti d'uso e manutenzione, registro infortuni, registro dei controlli per gli apparecchi di sollevamento,...registro degli accertamenti sanitari...) nel luogo/appalto di lavoro.

3.2 Idoneità Tecnico-Professionale

1. Per **idoneità tecnico-professionale**, ai fini della realizzazione in sicurezza dell'appalto, deve intendersi il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in relazione alla tipologia dell'appalto.
2. Ai fini del punto precedente le imprese appaltatrici dovranno esibire al datore di lavoro committente almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alla normativa vigente di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori per lo specifico appalto

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
 - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori previste dalla normativa vigente
 - h) elenco dei lavoratori che saranno impiegati risultanti dal libro matricola, muniti di tesserino di riconoscimento e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
 - i) documento unico di regolarità contributiva (nota: ci si riferisce al Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 24.10. 2007)
 - j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 5 della L. 123/08
3. L'attuazione da parte delle imprese appaltatrici dei modelli di organizzazione per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) costituisce utile elemento di valutazione dell'idoneità tecnico professionale
4. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) documento unico di regolarità contributiva (nota: ci si riferisce al Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 24.10. 2007)
5. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al comma 2.

3.4 Rischi interferenti contenuti nel DUVRI

1. Sono rischi interferenti:
- a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, ad opera di appaltatori diversi;
 - b) quelli immessi, dalle attività dell'appaltatore, nel luogo di lavoro in cui sono presenti lavoratori del datore di lavoro committente;
 - c) quelli esistenti nel luogo di lavoro del datore di lavoro committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.
2. Il DUVRI deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) descrizione dei lavori da eseguire;
 - b) descrizione dei luoghi dove si svolgono le lavorazioni interferenti;

- c) descrizione delle specifiche lavorazioni interferenti con indicazione di attrezzature, opere provvisorie, macchine, impianti, sostanze, utilizzate in tali lavorazioni;
 - d) cronoprogramma delle fasi di lavoro interferenti;
 - e) prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo i rischi di interferenza nel caso in cui permangano;
 - f) specifiche procedure, regolamenti, autorizzazioni, necessarie per operare in determinate aree;
 - g) l'indicazione dei preposti ai lavori con incarico di sorveglianza sullo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni interferenti.
3. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 25, comma 3, nel caso di contratti pubblici, il DUVRI deve essere redatto prima della richiesta della presentazione delle offerte ai fini della formulazione delle stesse.
 4. Il datore di lavoro committente e il datore di lavoro della ditta appaltatrice devono informare i propri lavoratori esposti a rischi interferenti sui contenuti del DUVRI e sulle misure di emergenza, adottate nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto.
 5. Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute, valutando a tal fine le proposte delle imprese appaltatrici dirette al miglioramento della sicurezza

4. DOCUMENTAZIONE

Ogni azienda, in funzione della tipologia produttiva del numero degli addetti e dei rischi per la salute e sicurezza degli stessi, deve provvedere alla seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso.
- Notifica art. 67 D.Lgs. 81/08 per nuove attività, ampliamenti, adattamenti.
- Numero di dipendenti e mansione svolta.
- Planimetria dello stabilimento con la disposizione di macchine ed impianti.
- Indicazioni sul ciclo produttivo.
- Eventuali deleghe del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della comunicazione all'Azienda ULSS e alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo.
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Nomina dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza (prevenzione e lotta antincendi, evacuazione dei lavoratori, salvataggio e pronto soccorso).
- Nomina del Medico Competente.
- Elenco delle ditte che lavorano in appalto.
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 o autocertificazione, con l'integrazione del rischio chimico, cancerogeno e del rischio per le lavoratrici madri e lavoratori minori).

- Verbali delle riunioni periodiche.
- Iniziative di informazione e formazione.
- Registro infortuni.
- Dichiarazione di conformità dei macchinari con relativi marcatura CE e manuale per l'istruzione d'uso.
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici D.M. 37/08 (Ex Legge 46/90).
- Denuncia impianto di messa a terra (ex mod. B) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità (che equivale all'omologazione dell'impianto) all'ISPESL e ARPAV.
- Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod. A) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità (che equivale all'omologazione dell'impianto) all'ISPESL e ARPAV.
- Denuncia degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ex mod. C) o trasmissione della dichiarazione di conformità all'ARPAV, competente per l'omologazione.
- Verbali delle verifiche periodiche dei suddetti impianti.
- Registrazione delle verifiche di prima/successiva installazione e periodiche/eccezionali delle attrezzature di lavoro (Ex tabella allegato XIV del D.Lgs. 626/94).
- Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio.
- Piano di emergenza.
- Libretto apparecchi di sollevamento.
- Libretto centrale termica con potenza superiore a 30.000 Kcal/h.
- Patente di abilitazione dell'addetto alla conduzione delle centrali termiche con potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h.
- Libretto dei recipienti a pressione.
- Libretto carroponte.
- Libretto delle scale aeree.
- Elenco e quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di sicurezza.
- Protocollo sanitario redatto dal medico competente e riepilogo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (ASPP).
- Cartelle sanitarie e di rischio, conservate nel rispetto del segreto professionale
- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori.
- Certificato di vaccinazione antitetanica dei lavoratori quando obbligatoria.
- Registro degli esposti a sostanze cancerogene.
- Eventuali deroghe per l'utilizzo di locali di lavoro interrati o con altezza interna inferiore a 3 m. (artt. 63,65 D.Lgs. 81/08).
- Autorizzazione alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
- Nominativo del medico autorizzato e dell'esperto qualificato per la sorveglianza sulle radiazioni ionizzanti.
- Autorizzazione alla detenzione ed uso di gas tossici con copia della relativa patente di abilitazione.
- Autorizzazione (deroga) per lavori vietati a minori apprendisti rilasciata dal Servizio di Ispezione del Lavoro.
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenti.